COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 124 DEL CONSIGLIO

relativo alla fissazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini vivi e ai suini macellati

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'importo dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini macellati si compone di tre elementi definiti nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 20 del Consiglio; che l'importo dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini vivi diversi dai riproduttori di razza pura, deve essere fissato sulla base dell'importo dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini macellati,

Considerando che il regolamento n. 51 del Consiglio ha fissato l'importo dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini macellati ed il regolamento n. 53 del Consiglio l'importo dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini vivi,

Considerando tuttavia che per la fissazione dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini macellati occorre tener conto, in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio, dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio; che l'elemento corrispondente deve essere fissato preventivamente per un periodo di tre mesi; e che la modifica di questo elemento impone una modifica dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini vivi; che pertanto l'importo dei prelievi applicabili ai suini vivi ed ai suini macellati deve essere fissato nuovamente per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1962,

Considerando che gli altri dati presi in considerazione per il calcolo dei prelievi fissati dai regolamenti n. 51 e 53 del Consiglio sono rimasti immutati e che pertanto detti dati devono essere presi in considerazione anche per il calcolo dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini vivi ed ai suini macellati dal 1° ottobre al 31 dicembre 1962,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i suini macellati, l'ammontare dei prelievi applicabili nei confronti dei paesi terzi è fissato come segue per cento chilogrammi di suino macellato:

per le importazioni

in Belgio	13,3203 unità di conto
in Germania	28,9858 unità di conto
in Francia	16,1323 unità di conto
in Italia	20,6608 unità di conto
nel Lussemburgo	35,6568 unità di conto
nei Paesi Bassi	6,7063 unità di conto

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, per i suini vivi diversi dai riproduttori di razza pura, l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi è fissato come segue per cento chilogrammi di peso vivo:

per le importazioni

in Belgio	10,2433 unità di conto
in Germania	22,2901 unità di conto
in Francia	12,4057 unità di conto
in Italia	15,8882 unità di conto
nel Lussemburgo	27,4201 unità di conto
nei Paesi Bassi	5,1571 unità di conto

2. Per le scrofe da macello vive, l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi è fissato come segue per cento chilogrammi di peso vivo:

per le importazioni:

in Belgio	9,0141 unità di conto
in Germania	19,6153 unità di conto
in Francia	10,9170 unità di conto
ni Italia	13,9816 unità di conto
nel Lussemburgo	24,1297 unità di conto
nei Paesi Bassi	4,5382 unità di conto

Il presente paragrafo si applica alle femmine della specie suina che abbiano figliato almeno una volta e che pesino almeno 160 chilogrammi.

Articolo 3

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento n. 51 del Consiglio relativo alla fissazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini macellati ed il regolamento n. 53 del Consiglio relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini vivi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1962 ed è applicabile fino al 31 dicembre 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1962.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO